



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere Relatore

Antonino GRASSO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21150** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

NIEDDU Pietro Luigi, nato a Nuoro il “*omissis*”, residente a Genova, “*omissis*”, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Gianenrico Peruzzo del Foro di Genova, in Genova, Via Fieschi, n. 6/4, da cui è rappresentato e difeso;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 il relatore, Cons. Alessandro Benigni, l'Avv. Peruzzo per l'odierno convenuto e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale, Adriano Gribaudo;

F A T T O

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale, a seguito della segnalazione di danno erariale formulata dall'IRCSS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST del 19 maggio 2016 e della successiva contestazione degli addebiti, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. Luigi Pietro Nieddu chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di **€ 207.125,05 (€ 183.621,50**, a titolo di somma capitale e **€ 23.503,55**, a titolo di rivalutazione monetaria al 9 settembre 2021), in favore della medesima Azienda Ospedaliera.

Nella fase procedimentale, con decreto emesso dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale il precedente 9 aprile 2021 e confermato con ordinanza 17.06.2021, n. 35 del giudice designato, era stato disposto

il sequestro conservativo di quattro immobili esattamente identificati in quest'ultima, cui si rinvia per ragioni di brevità.

2. Oggetto della contestazione è lo svolgimento di svariate prestazioni infermieristiche, effettuate in proprio o da altri, poste in essere tra il 2006 e il 2008 in favore delle Case di cura “*omissis*”, senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge, guadagnando - e facendo guadagnare ai suoi «*sodali*» - la somma complessiva oggi contestata e mai riversata nelle casse dell'Azienda Ospedaliera.

3. Sono stati prodotti, quali elementi probatori:

- a) gli atti del procedimento penale posto in essere a carico del Nieddu per il delitto di “*concorso in emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” per gli anni qui contestati, conclusosi con il decreto di archiviazione 9.08.2018, n. 2591;
- b) la richiesta di restituzione dei compensi ricevuti, datata 29 marzo 2016, da parte dell'IRCSS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino;

4. In seguito alla notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, il Nieddu ha depositato le relative deduzioni difensive seguite dalla comparsa di costituzione e risposta.

Si eccepisce, in via preliminare, la prescrizione dell'azione erariale il cui termine sarebbe scaduto il 9 marzo 2021 e cioè cinque anni dopo la

comunicazione all'Azienda Ospedaliera degli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza laddove l'invito a dedurre, come primo presunto atto interruttivo, è stato notificato solo il 7 aprile 2021. Ciò senza considerare, comunque, che la medesima azione si riferisce a fatti avvenuti quindici anni or sono.

Nel merito, si evidenzia l'apoditticità delle conclusioni della Procura erariale, la quale ha imputato all'odierno convenuto l'intero ammontare degli importi versati dalle Case di cura alla Società "*omissis*" con cui erano stati conclusi i relativi contratti di appalti di servizi senza considerare che parte delle medesime erano state svolte da altri cinque infermieri (che dovevano necessariamente essere stati retribuiti) e che andava comunque considerato perlomeno il rientro delle spese sostenute dalla medesima società.

In particolare, emerge dagli atti come:

- a) a fronte di corrispettivi fatturati in base alla tariffa notturna di € 300,00, fosse stata corrisposta agli infermieri la somma di € **100,00** in nero (Relazione G.d.F. del 26 febbraio 2021, doc. n. 2, pag. 7);
- b) vi dovessero essere stati necessariamente altri infermieri a svolgere le prestazioni professionali risultando, dalla contabilità acquisita dalla Guardia di Finanza, come ad esempio nell'anno 2007, fossero stati svolti oltre 895 turni presso le terapie intensive

di entrambe le Case di cura, evidentemente insostenibili per una sola persona;

- c) risultasse, invece, dalla stessa documentazione che il Nieddu avesse svolto il servizio nella notte del 14 giugno 2007 (con importo di 100 euro) e, al più, nel pomeriggio del 26 giugno 2006 (laddove la scheda di terapia intensiva identifica l'infermiere professionale presente in tal "*Pietro*");
- d) non fosse stato possibile individuare, neppure indirettamente, gli altri infermieri che avessero espletato tali prestazioni;
- e) l'Agenzia delle Entrate, in sede di mediazione, avesse accettato la proposta conciliativa formulata dal Nieddu, di accertamento di redditi non dichiarati nella misura di € 14.400 per ciascuno degli anni contestati (pari a 144 turni svolti al prezzo di € 100,00 a turno), addivenendo alla somma complessiva di **€ 43.200,00**.

In sede di discussione orale, entrambe le parti hanno reiterato le precedenti conclusioni.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, fondata su due presupposti:

- a) l'intervallo novennale decorso tra l'ultima delle prestazioni contestate (anno 2007) e la notizia di danno erariale ricevuta dall'IST San Martino (8 marzo 2016);
- b) l'assenza, comunque, di atti interruttivi nel periodo intercorso tra l'8 marzo 2016 e il 7 aprile 2021, data di deposito dell'istanza di sequestro conservativo dei beni immobili intestati al Sig. Nieddu.

Entrambe le prospettazioni sono infondate.

È principio del tutto pacifico (C.d.C. Sez. II App. 15.05.2020, n. 129; 9.12.2020, n. 285; 16.03.2022, n. 95; Sez. App. III, 21.07.2016, n. 345; 6.10.2016, n. 514; 2.02.2017, n. 55) e condiviso da questa Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. 9.03.2020, n. 8; 27.10.2020, n. 86) che la sola circostanza della mancata richiesta di autorizzazione a svolgere la singola attività extraistituzionale sia sufficiente a concretare la fattispecie del c.d. "occultamento doloso" costituente fattore di sospensione del termine prescrizione non rilevando in alcun modo gli eventuali rapporti giuridici tributari instaurati con l'Amministrazione Finanziaria, in quanto *«il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge»*.

In questo caso, la condotta celatrice si è pienamente estrinsecata nel momento in cui il Sig. Nieddu, volutamente, non ha richiesto l'autorizzazione preventiva allo svolgimento delle prestazioni

infermieristiche, confidando sull'impossibilità dell'Amministrazione di venirne altresì a conoscenza.

Per quanto riguarda, invece, l'assenza di atti interruttivi successivi alla data dell'8 marzo 2016, è sufficiente rilevare come l'ultimo atto, da cui decorre il termine quinquennale, non è quello dell'8 marzo 2016 indicato dalla difesa, ma quello successivo del 2 maggio 2016, data dell'ultima risposta dell'odierno convenuto alle richieste di pagamento delle somme percepite dell'Ospedale San Martino; conseguentemente, l'istanza di sequestro conservativo sui beni del medesimo è stata tempestivamente depositata il 7 aprile 2021.

Ciò senza tenere conto, perdipiù, dell'intervenuta sospensione dei termini processuali dall'8 marzo al 1° settembre 2020, in virtù dell'art. 85, quarto comma D.L. 8.03.2020, n. 11, conv. in L. 24.04.2020, n. 27.

Ne consegue, dunque, che alcuna prescrizione risulta essere maturata.

2. Nel merito, ragioni di chiarezza espositiva impongono una breve ricostituzione della complessa vicenda.

3. A seguito di una verifica fiscale svolta nei confronti delle note Case di cura private "*omissis*", la Guardia di Finanza aveva scoperto che entrambe le strutture non erano dotate di personale infermieristico proprio ricorrendo alla bisogna alla Società "*omissis*" la quale, pur avendo come oggetto sociale proprio l'attività di "*assistenza*"

infermieristica”, risultava, curiosamente, non avere alcun infermiere alle proprie dipendenze.

Le successive indagini consentirono di scoprire, inoltre, che le due Case di cura non svolgessero alcun tipo di controllo su chi prestasse assistenza infermieristica, avendo delegato ogni tipo di scelta nominativa e organizzativa al Sig. Pietro Nieddu, all’epoca infermiere in servizio presso l’Ospedale San Martino di Genova, in accordo con l’Amministratore unico della Società di cui sopra.

In particolare, il Nieddu svolgeva il ruolo di coordinatore generale dei servizi infermieristici e di organizzatore dei turni di assistenza nel reparto di terapia intensiva di entrambe le strutture sanitarie che si interfacciavano direttamente con lui anche per la fissazione delle tariffe orarie e a *forfait*, come risulta dalla numerosa corrispondenza telematica intercorsa tra lui e dei vertici delle strutture e tra gli stessi vertici tra loro tra cui, principalmente:

- a) la mail dell’11 dicembre 2005 tra il Dott. “*omissis*” e il “*omissis*”:
«facendo anche seguito alle richieste di P.N., io proporrei forfait notte 300 €, lasciando però invariato a 25 € l’attuale tariffa oraria per tutti gli altri conteggi»;
- b) la mail del 12 dicembre 2005 tra il Dott. “*omissis*”, il Dott. “*omissis*”, il Dott. “*omissis*” e la Sig.ra “*omissis*”: *«programmiamo con Nieddu consegna (da lui a noi) di reportistica mensile (o*

settimanale), rinnoviamo contratto (o meglio firmiamo dopo assenso “omissis”) a forfait 300 €/notte, resto sempre a 25 €/h. Obiettivo finale è quello di elaborare uno scarico cartaceo che Nieddu utilizza per suoi riepiloghi e noi inseriamo nel ns. sistema informativo sia per addebito al paziente che per elaborazione statistica mensile (da quadrare con liquidazioni Nieddu);

- c) la mail del 7 gennaio 2006 tra il Dott. “omissis” e il Dott. “omissis”:
«Come d'accordo ho incontrato Pietro per definire un po' di questioni. Abbiamo concordato quanto segue (subordinato all'ok dei suoi e naturalmente al Tuo):

conti vecchi
conti al 30/11/2005 confermati.

pagamenti vecchi
risulta un ns. debito di 54.000€ + 5.000€ per dicembre.
proponiamo pagamento

nuove tariffe
accettata controproposta “omissis” e cioè forfait 300 €/ notte (20-7) e prezzo orario invariato (25 €) per altri orari.

altri problemi
mi ribadiscono l'utilità di essere avvisati in maniera tempestiva; a suo dire talvolta loro vengono chiamati all'ultimo minuto; ricordano l'opportunità di chiamarli per prestazioni non TI solo per pazienti veramente VIP e non come “tappabuchi” standard per le assistenze p0rivcate. A parte il fastidio che loro hanno, a Suo dire si creano anche problemi amministrativi e anche sanitari.

Lo rivedrò giovedì pomeriggio alle 17 per comunicare Tue indicazioni e per sentire posizioni dei suoi colleghi»;

d) mail del 14 gennaio 2008 tra la Sig.ra “omissis” e il Dott. “omissis” e il Dott. “omissis”: «contatto Sig. Nieddu per allegati di competenza ottobre/novembre Sig. Nieddu ci farà avere i dettagli oggi »;

e) mail del 14 gennaio 2008 tra la Sig.ra “omissis”, e il Dott. “omissis” e il Dott. “omissis”: «contatto Sig. Nieddu per allegati di competenza ottobre/novembre il Sig. Nieddu ci farà avere i dettagli oggi ».

Dal complesso delle mail intercettate (di cui sono state riportate solo le più significative) emerge l'esistenza di un sistema così funzionante: dapprima il Nieddu conteggiava l'insieme complessivo delle ore mensili effettuate da lui e dai suoi colleghi alle case di cura per una prima verifica; successivamente, “omissis” provvedeva a fatturare l'importo che veniva saldato; la quota spettante al personale infermieristico veniva interamente consegnata, in contanti, al Nieddu che provvedeva alle ripartizioni interne.

4. Ebbene, sulla base di quanto esposto e alla luce dell'ampio materiale probatorio fornito (in particolare, le relazioni della Guardia di Finanza e agli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale, conclusosi con un'archiviazione per intervenuta prescrizione del reato contestato) l'azione erariale deve ritenersi fondata, nei limiti che ora si esporranno.

Appare dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il primario ruolo organizzativo del convenuto nella gestione del servizio di infermeria di terapia intensiva delle due Case di Cura “omissis” e “omissis” le quali si limitavano, come è prassi comune delle cliniche private, a predisporre autonomamente solo il c.d. “servizio alberghiero” (messa a disposizione di stanze private con comfort vari per i ricoveri dei pazienti, delle sale chirurgiche e di rianimazione, nonché la somministrazione dei pasti), senza occuparsi né dell’attività medica, delegata totalmente ai medici liberi professionisti che si servivano delle strutture, né di quella infermieristica, svolta dal personale chiamato di volta in volta dall’odierno convenuto; il pagamento degli infermieri veniva sempre effettuato in contanti per consentire a tutti di eludere il chiaro dettato dell’art. 53, comma 7, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che impone il rilascio della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza prima di potere svolgere attività extra lavorativa, pena l’obbligo di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata del bilancio di quest’ultima.

Peraltro, alla norma sopra richiamata, si aggiunge, per il solo personale sanitario, l’art. 4, comma 7, L. 30.12.1991, n. 412, che prevede espressamente l’incompatibilità con «l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso», con la sola eccezione dei

medici che possono svolgere attività libero-professionale fuori dell'orario di lavoro.

Il ruolo di intermediazione e di organizzatore svolto dal convenuto trova conferma non solo nelle dichiarazioni dell'Amministratore di "*omissis*", "*omissis*", presenti in atti, ma anche – e soprattutto – dallo scambio delle numerose mail sopra riportate che attestano come il Nieddu arrivasse persino a concordare i compensi dovuti.

La stessa situazione aveva riguardato i rapporti con i vertici di "*omissis*" S.p.A.

5. La difesa ha sollevato numerose eccezioni difensive che devono essere analizzate partitamente.

5.1 In primo luogo, si afferma che dalla documentazione in atti emergerebbe una minima partecipazione del Nieddu al sistema sopra descritto; in particolare, la Guardia di Finanza attesta l'impossibilità di quantificare, a carico di ciascun infermiere, i turni effettuati e i compensi percepiti, mentre dalle schede di accesso alle sale di terapia intensiva risulterebbero solo due turni svolti dal Nieddu, il 26 aprile 2006 e il 14 giugno 2007.

L'argomentazione trova immediata smentita nella lettura degli atti processuali.

Risulta, infatti, che quasi mai nelle schede di terapia intensiva era stato indicato chi accedesse e chi non accedesse alle sale (solo in otto casi si sono rinvenute indicazioni degli infermieri). Appare probabile che l'indicazione di tale operatività provenisse proprio dal personale infermieristico che aveva interesse a lasciare meno tracce possibili della propria presenza sul posto, stante il divieto, fissato dall'art. 4 L. n. 412/1991, di svolgere qualsiasi tipo di attività extraospedaliera.

In particolare, la circostanza della sporadica presenza del Nieddu nelle strutture, limitata a due soli turni, trova espressa smentita nelle dichiarazioni rese dal Responsabile della sala operatoria e di quella della terapia intensiva di "omissis", Dott. "omissis", rese durante le indagini preliminari, il quale ha confermato fosse proprio il Nieddu ad effettuare i turni presso quest'ultima sala per la maggior parte delle volte.

5.2 In secondo luogo, si contesta la pretesa attorea di addebitare al Nieddu l'intera somma bonificata dalle Case di cura ad "omissis", pari a **€ 183.621,50** (di cui **€ 165.125,00** da parte di "omissis" e **€ 18.496,50** da parte di "omissis") accogliendo l'apodittica prospettazione della Guardia di Finanza di Genova (Relazione finale del 26 febbraio 2021, pag. 5) per cui «*in assenza di altre specificazioni fornite dalla "omissis" S.p.A. [e da "omissis" S.p.A.] i pagamenti effettuati dalla casa di cura in questione sono stati imputati al Pietro NIEDDU*». Ove ciò fosse stato vero si avrebbe avuto l'impossibile (e paradossale) situazione

di un infermiere professionale che, dopo avere svolto il proprio turno lavorativo presso l'Ospedale, notoriamente assai pesante e faticoso, avrebbe svolto quasi tre turni quotidiani presso le Case di cura private per un totale iperbolico di 895 turni.

Il medesimo ragionamento porterebbe a sostenere, inoltre, la tesi «*irrealistica*» per cui il Nieddu si sarebbe appropriato dell'intero ricavato non corrispondendo nulla né alla società che si prestava a fatturare gli importi consentendo così alle Case di cura di retribuire legittimamente le prestazioni, né agli altri infermieri. Tutti avrebbero collaborato gratuitamente per consentire al Nieddu di aumentare in misura assai rilevante le proprie entrate reddituali.

L'incongruità di tali affermazioni trova indiretta conferma nel comportamento tenuto dall'Agenzia delle Entrate che, al termine della verifica fiscale, aveva avanzato, in sede di conciliazione giudiziale la proposta di pagamento della somma complessiva di **€ 43.200,00** per gli anni 2006 - 2008, accettata dall'odierno convenuto.

5.3 Le eccezioni difensive sono parzialmente fondate, pur non essendo tali di addivenire al rigetto dell'azione erariale.

In un passaggio della stessa relazione di servizio del 26 febbraio 2021, con riferimento al turno notturno del 14 giugno 2007, si è ritenuto di imputare al Nieddu non già la cifra pattuita di € 300,00 (vedi mail

dell'11 – 12 dicembre 2005 e del 7 gennaio 2006) ma quella, inferiore, di **€ 100,00**, «*in linea con le tariffe di assistenza notturna all'epoca vigenti*».

Ebbene questo dato, sottovalutato dall'Organo requirente, consente di ricostruire logicamente la situazione creatasi nel tempo e costituita dai seguenti elementi di fatto:

- a) la necessità per le Case di cura “*omissis*” e di “*omissis*” di disporre di una sicura e costante provvista di personale infermieristico al fine di garantire adeguata assistenza alla propria clientela, senza doversi sobbarcare i costi accessori, tributari e previdenziali propri dei rapporti di lavoro subordinato;
- b) l'interesse di più infermieri professionali, operanti presso l'ICCRS San Martino e coordinati dall'odierno convenuto, di potere percepire ulteriori redditi nonostante i relativi divieti previsti dalla legge;
- c) la necessità di trovare una società veicolo che consentisse di regolarizzare fiscalmente le prestazioni, rinvenuta nella Società “*omissis*”, amministrata da “*omissis*”, anch'egli infermiere professionale presso l'Ospedale San Martino all'epoca dei fatti la quale, dopo avere fatturato e percepito le somme per i servizi effettuati, riversasse le somme di denaro agli infermieri interessati, tramite il Nieddu, in contanti In modo da non lasciare tracce (e ciò spiega anche l'anomala gestione delle schede infermieristiche).

Ebbene, a fronte di questo oliato sistema, è impensabile che la Società non volesse tenere parte del ricavato sia per adempiere agli obblighi fiscali gravanti sulla medesima (ad esempio, l'IRPEG pari al 33% negli anni 2006 – 2007, scesa al 27,5% nel 2008) e affrontare i costi amministrativi derivanti dalle operazioni, sia per avere un guadagno proprio.

Dall'altro lato, occorre considerare come il Nieddu e i suoi sodali avessero un guadagno netto, operando in contanti.

Versando la somma di **€ 100,00**, ai medesimi si addivene ad un guadagno netto della medesima somma anche per la società (infatti, sottraendo dalla somma lorda di € 300,00, l'imposta pagata pari a € 99,00 e il compenso da corrispondere in contanti agli infermieri di € 100,00, si arriva, appunto, al guadagno netto di **€ 101,00**).

Pertanto, si ritiene più simile alla realtà dei fatti come verificatisi ritenere che della somma complessiva contestata, a titolo di capitale, di **€ 183.621,50**, possa essere imputata all'odierno convenuto la percezione materiale della minore somma capitale di **€ 61.207,16**, successivamente ripartita tra i vari infermieri, residuando ad "*omissis*" S.r.l la somma maggiore di **€ 122.414,33**.

Ciò malgrado la diversa circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia contestato al Sig. Nieddu la somma complessiva di € 80.725,00 con una valutazione forfettaria, accettata dal Nieddu che in sede di

conciliazione giudiziale ha versato la somma di € 28.800,00, che non pregiudica l'autonomo apprezzamento di merito di questo giudice.

6. Pertanto, si considera accertata la responsabilità amministrativo – contabile del Sig. Pietro Luigi Nieddu per non avere riversato nelle casse dell'Ospedale San Martino di Genova la somma di **€ 61.207,16** (rivalutata a **€ 69.041,68** alla data del 9 settembre 2021), corrispondente agli importi materialmente percepiti a titolo di remunerazione di attività professionale propria e altrui nel triennio 2006 - 2008.

La somma di **€ 69.041,68** sarà soggetta a rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 10 settembre 2021 fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e al pagamento degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea,

C O N D A N N A

NIEDDU Pietro Luigi al pagamento, in favore dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, della somma di € **69.041,68** (sessantanovemilaquarantuno/68), così rivalutata fino alla data del 9 settembre 2021, con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 10 settembre 2021, fino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino alla data dell'effettivo pagamento;

NIEDDU Pietro Luigi al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 916,66 (novecentosedici/66).

D I S P O N E

Il pignoramento dei beni già sequestrati con decreto del 9 aprile 2021 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale e confermato con ordinanza 17.06.2021, n. 35 del giudice designato, nei limiti della somma di cui alla motivazione della presente sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022, proseguita il 31 marzo 2022.

Il Giudice estensore

(Alessandro Benigni)

F.to digitalmente

Il Presidente

(Emma Rosati)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 4 maggio 2022

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente